



1711

Wolff

" ispirato esclusivamente alla esigenza di contene-
" nere questa facoltà di rivalutazione rendendo
" la rilevante agli effetti fiscali solo dentro limiti
" ben determinati.

" ha superata disciplina della formazione
" dei bilanci e della valutazione dei cespiti riguar-
" da le società per azioni, mentre norme parti-
" colari e diverse regolano (e regolavano anche sol-
" to l'abrogato codice di commercio) i bilanci e
" la valutazione dei cespiti delle imprese di as-
" sicurazione.

" Queste norme sono contenute nel r. d. l.
" 29. IV. 1923, n° 966, e nel regolamento 4 gennaio
" 1925, n° 63, che prescrivevano che gli immobili, es-
" stituenti la massa patrimoniale, debbano esse-
" re iscritti in bilancio per il prezzo di mercato.

" Fa eccezione a questa regola l'Istituto Na-
" zionale delle Assicurazioni, il cui statuto
" all'art. 20, come si è detto, stabilisce che gli
" immobili debbano essere segnati in bilancio
" per il minimo dei due prezzi di acquisto e
" di mercato.

" Sembra, quindi, prosa ritenersi che, fino
" all'emanazione della legge n° 74 del 1952, il
" problema della rivalutazione degli immobili